

PRIMO PIANO

Ivass, calano i reclami nel 2019

Nel 2019 le compagnie che operano in Italia hanno ricevuto 91.631 reclami, in diminuzione del 5,8% rispetto all'anno precedente. Lo ha reso noto Ivass in una lettera al mercato. Le imprese italiane, nello specifico, hanno ricevuto 80.822 reclami, mentre quelle Ue 10.809.

I contratti Rc auto si confermano il comparto con il maggior numero di reclami da parte dei consumatori, una percentuale pari al 45,5% del totale: sono soprattutto le compagnie italiane (48% rispetto al 26,6% del totale reclami ricevuti dalle imprese estere) a dover affrontare il problema. Per quelle estere, i motivi d'insoddisfazione riguardano soprattutto i rami danni diversi dalla Rca, in particolare le polizze del comparto sanitario, le polizze viaggi e le Rc professionale.

In generale, il tempo medio di risposta da parte delle compagnie si mantiene al di sotto dei 45 giorni, limite previsto dal Regolamento Ivass numero 24 del 2008. I reclami accolti sono stati il 27,8%, quelli transatti il 9,6%, quelli respinti il 52,4%. La prossima rilevazione sul trend dei reclami, ricorda infine l'istituto di vigilanza, sarà riferita al primo semestre del 2020 e, si legge nella nota, "costituirà un ulteriore punto di osservazione per valutare l'efficacia delle misure offerte dalle imprese ai consumatori durante l'emergenza Covid".

Fabrizio Aurilia

NORMATIVA

Il principio costituzionale di solidarietà verso i medici

Ci si attende per l'inizio dell'autunno una grande mole di richieste di risarcimento da parte dei congiunti di persone decedute per il Covid-19. Legislatore e giurisprudenza hanno il dovere di tutelare il mondo sanitario che dovuto affrontare verso una malattia sconosciuta

Il tema dell'applicazione diretta dei principi costituzionali e delle clausole generali nelle obbligazioni risarcitorie e nei contratti si inquadra in un ambito più ampio che ha per oggetto il ruolo svolto dalla giurisprudenza come fonte creatrice del diritto. Come è noto, la dottrina sulla quale si fonda questa nuova concezione della giurisdizione denominata *neocostituzionalismo* o *costituzionalismo principialista*, sostiene che le Costituzioni consistono in un insieme di principi, più che di regole, e i principi devono essere sempre ponderati e bilanciati dal giudice che deve scegliere di volta in volta quello che sostiene più plausibile e pertinente per risolvere il caso concreto sottoposto al suo esame.

Paolo Grossi, grande giurista e storico del diritto, è sicuramente l'esponente più importante di questa corrente dottrinarina. Ma non possiamo dimenticare l'apporto che altri giuristi come **Rosario Nicolò** e **Pietro Perlingieri**, hanno dato a questa concezione del diritto che vede nei principi costituzionali una forza espansiva che deve incidere nelle obbligazioni risarcitorie e nei rapporti tra i privati.

Nel mio articolo su *La riscoperta della solidarietà all'epoca del coronavirus* pubblicato su Insurance Daily del 24 aprile scorso, citavo poi un altro grande giurista, **Stefano Rodotà**, che, già negli anni Sessanta del secolo scorso, in un suo famoso libro sul problema della responsabilità civile, reinterpretava la clausola generale del danno ingiusto alla luce del principio costituzionale di solidarietà.

Nel precedente articolo evidenziavo anche che le parole di Rodotà sulla solidarietà (non quella di moda oggi) dovrebbero diventare una guida per il legislatore e la giurisprudenza nell'ambito della responsabilità sanitaria, per evitare che nel prossimo futuro un Paese senza memoria come il nostro dimentichi i medici e gli altri esercenti le professioni sanitarie che, a costo della loro vita, hanno combattuto in prima linea per tutelare la nostra salute da questa tragedia.

(continua a pag. 2)



© stefanov89 - Fotolia

INSURANCE CONNECT È SU TWITTER

Seguici cliccando qui

(continua da pag. 1)

Ebbene, di fronte ai recenti comunicati di studi legali che offrono consulenza e assistenza ai congiunti dei pazienti che sono deceduti in conseguenza del coronavirus e a uno scenario che prevede, dopo l'estate, un proliferare di cause civili e penali nei confronti di medici e strutture sanitarie, si rende necessaria qualche ulteriore riflessione sul principio di solidarietà affermato dalla Costituzione che va calato nella normativa e nella giurisprudenza.

I DOVERI DEL LEGISLATORE

Il primo che deve attuare il principio costituzionale di solidarietà nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie è il legislatore. A questo proposito occorre tenere sempre presente il pensiero di un filosofo del diritto, **Luigi Ferrajoli**, che nei suoi scritti, in contrapposizione all'orientamento neocostituzionalista sopra richiamato, ha evidenziato che questo principio e gli altri enunciati dalla nostra Costituzione hanno bisogno di leggi applicative.

E lo stesso vale per i diritti.

Persino il diritto alla vita, ha affermato Ferrajoli più volte, sarebbe un diritto sulla carta se non ci fosse una legge che punisce l'omicidio.

Il legislatore, dunque, dovrebbe emanare una normativa speciale che abbia lo scopo di limitare la responsabilità civile e penale dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie per condotte colpose poste in essere nel periodo di emergenza sanitaria da coronavirus.

Come è noto, gli emendamenti presentati al Decreto Legge n. 18/2020 che perseguivano questo obiettivo (mi riferisco all'emendamento del senatore **Marcucci**) sono stati ritirati, ma se si vuole veramente applicare il principio costituzionale di solidarietà nei confronti dei medici, occorre introdurre un regime speciale che li tuteli nelle controversie che potrebbero travolgerli nel prossimo futuro.

Non possiamo far finta di dimenticare che i medici e gli altri esercenti le professioni sanitarie si sono trovati a fronteggiare una patologia sconosciuta in assenza di linee guida e di buone pratiche assistenziali e, in alcuni casi (ricordiamo i casi drammatici avvenuti negli ospedali di Bergamo, Lodi e Codogno), con risorse limitate (ad esempio il numero non sufficiente di posti letto nelle terapie intensive).

Tra l'altro, una normativa speciale permetterebbe anche ai pochi assicuratori che ancora assicurano il rischio sanitario di rimanere sul mercato. E tutti sappiamo quanto sia importante la leva assicurativa per gli esercenti le professioni sanitarie, le strutture sanitarie ma anche per i pazienti nella Legge n. 24/2017.

LA SOLUZIONE DELL'INDENNIZZO

Il secondo intervento normativo che applicherebbe il principio costituzionale di solidarietà nei confronti dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie, nonché di tutti coloro che sono deceduti in conseguenza di questa pandemia, ha per oggetto una legge che istituisca un indennizzo a favore dei congiunti che abbiano subito un danno da perdita di un rapporto parentale a causa del coronavirus. (continua a pag. 3)



CRIF Digital Next

Your next digital step
toward Open Insurance & Sustainable Business

digitalnext.crif.it

CRIF
Together to the next level



(continua da pag. 2)

Detto altrimenti, il principio di solidarietà imporrebbe l'adozione di uno strumento indennitario simile a quello introdotto dalla Legge n. 210/1992 in materia di danni alla persona conseguenti a vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

La solidarietà assicurata dallo Stato, dunque, con queste iniziative, rispecchierebbe il senso profondo dell'articolo 2 della Costituzione che individua un criterio

ordinante nelle relazioni sociali. Non sono soltanto i danneggiati che devono essere solidali con i danneggiati, ma anche questi ultimi devono essere consapevoli del ruolo fondamentale svolto nella società dai medici e dagli altri esercenti le professioni sanitarie, soprattutto in un contesto di grave emergenza sanitaria.

I DOVERI DELLA GIURISPRUDENZA

Anche la giurisprudenza dovrebbe applicare il principio costituzionale di solidarietà nelle future controversie tra i congiunti dei pazienti deceduti in conseguenza del Covid19 da una parte, e gli esercenti le professioni sanitarie nonché le strutture sanitarie dall'altra.

In pratica, le regole dettate dalla giurisprudenza sin dagli anni Ottanta del secolo scorso nell'ambito della responsabilità sanitaria, dovrebbero essere applicate in modo meno rigoroso o non essere applicate, punto.

Ecco due esempi. L'articolo 2236 del Codice Civile che la giurisprudenza, di fatto, non ha più applicato nella responsabilità sanitaria, dovrebbe essere a mio avviso recuperato per offrire ai medici un'ancora di salvataggio nelle cause civili che dovranno affrontare in futuro.

La giurisprudenza poi dovrebbe interpretare diversamente da quanto fatto sino a ora la clausola generale dell'impossibilità della prestazione prevista dall'articolo 1218 del Codice Civile.

Sappiamo tutti che l'articolo 1218 del Codice Civile non configura una responsabilità oggettiva, eppure la giurisprudenza ha interpretato questa clausola quasi sempre nell'interesse del paziente, rendendo praticamente impossibile la prova contraria da parte di medici e strutture sanitarie.

Ma di fronte all'emergenza sanitaria, penso che nelle future cause la giurisprudenza debba interpretare questa clausola configurando una situazione di impedimento oggettivo della prestazione per causa non imputabile a beneficio dei medici e delle strutture sanitarie.

La tragedia della pandemia, in conclusione, dovrebbe essere l'occasione anche per la giurisprudenza per ripensare alle regole dettate in materia di responsabilità sanitaria in modo più equilibrato, contemperando gli interessi in conflitto e prendendo in considerazione, in applicazione del principio di solidarietà, non solo i diritti dei pazienti ma anche l'attività dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie.

Paolo Mariotti,
avvocato del Foro di Milano

COMPAGNIE

Lemonade si prepara all'Ipo

L'insurtech ha presentato le carte per l'approdo alla Borsa di New York



Lemonade si prepara all'approdo in Borsa. L'insurtech statunitense ha presentato pochi giorni fa alla Security and Exchange Commission (Sec) la documentazione per procedere alla quotazione presso il listino di New York. Come si legge nelle carte depositate per l'Ipo presso l'autorità di vigilanza statunitense, la società ha scelto la sigla LMND.

Secondo le stime degli analisti, Lemonade ha un valore complessivo di oltre due miliardi di dollari. Lo scorso anno ha chiuso un round di finanziamento da 300 milioni di dollari guidato dalla banca giapponese SoftBank. Fra gli altri finanziatori si contano Allianz, General Catalyst, OurCrowd, Thrive Capital e GV, branch di venture capital di Alphabet, la holding che controlla Google.

Nata nel 2016, Lemonade conta attualmente 329 dipendenti e attività in 28 Stati degli Usa, nonché in Germania e Paesi Bassi. Divenuta celebre per un innovativo processo di gestione dell'intero processo assicurativo, che ha sostituito intermediari e supporti cartacei con algoritmi e soluzioni digitali, l'insurtech si è in particolare distinta nella velocità di gestione sinistri: all'inizio del 2017 ha annunciato sul proprio sito di aver indennizzato un proprio cliente in appena tre secondi, stabilendo quello che è stato definito "un nuovo record mondiale". La situazione finanziaria dell'insurtech, come spesso emerso nel corso degli ultimi anni, resta tuttavia precaria. Come messo nero su bianco nelle carte presentate alla Sec, Lemonade ha chiuso il 2019 con una perdita di 108,5 milioni di dollari, più del doppio del rosso da 53 milioni di dollari che era stato registrato nell'anno precedente. Le cose non sembrano essere migliorate nel 2020: nei primi tre mesi dell'anno Lemonade ha messo a bilancio una perdita 36,5 milioni di dollari, quasi raddoppiando il rosso da 21,6 milioni di dollari che era stato registrato nello stesso periodo dell'anno precedente.

RICERCHE

I rischi delle auto elettriche

Sicurezza, costi di riparazione, questioni ambientali, difetti di produzione e informatiche: l'evoluzione della mobilità, secondo un'analisi di Agcs, resta ricca di incognite

Nel 2030 oltre 100 milioni di auto elettriche circoleranno sulle strade di tutto il mondo. La domanda dei consumatori e le politiche sul cambiamento climatico spingeranno la crescita di un settore che oggi conta soltanto sette milioni di vetture. E che presenta rischi del tutto nuovi per il mercato.

Il monito arriva da una recente analisi di **Allianz Global Corporate & Specialty** (Agcs), che ha passato in rassegna criticità e potenziali minacce di una larga diffusione di auto elettriche. A cominciare dalla sicurezza delle vetture e dai costi di riparazione: stando ai risultati della ricerca, le vetture elettriche sono di norma ben protette e hanno meno probabilità di essere coinvolte in incidenti, ma la riparazione di eventuali danni potrebbe essere assai più costosa rispetto a quella effettuata in vetture tradizionali.

Incendi e tutela ambientale

Anche nei veicoli elettrici si presenta poi il rischio di incendi. Le batterie a ioni di litio possono prendere fuoco se danneggiate, sovraccaricate o sottoposte a temperature elevate, generando incendi molto intensi e difficili da estinguere che possono rilasciare anche alti livelli di gas tossici. La tutela ambientale è centrale per vetture nate proprio per ridurre il consumo di combustibili fossili e limitare così l'impatto della mobilità sul cambiamento climatico. A tal proposito, la ricerca evidenzia che la rapida crescita del mercato potrà accelerare la produzione di materie prime essenziali: la domanda di litio, per esempio, è destinata a triplicare entro il 2025. Ciò comporterà la necessità di elaborare modelli per il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali, nonché per il corretto smaltimento delle batterie: in caso contrario, secondo Agcs, i rischi per la reputazione di produttori e fornitori di veicoli elettrici potrebbero essere elevatissimi.

Difetto di fabbrica

La crescita impetuosa del mercato aumenterà poi il rischio di difetti di produzione. La pressione per una rapida transizione a forme più evolute di mobilità si fa sentire sull'intero mercato. E ciò potrà portare a scelte magari affrettate che si tradurrebbero in sostanziali difetti di fabbrica. La combinazione di nuove tecnologie, la riduzione dei cicli di sviluppo e il ricorso a sistemi di stampa in 3D o addirittura 4D potrebbero comportare una crescita inaspettata dei difetti di produzio-



ne e dei modelli che non soddisfano i principali standard di qualità. In questo contesto, il rischio di improvvisi richiami di prodotto è elevato: questo genere di operazioni per l'industria automobilistica è già oggi un rischio molto più esteso, grande e complesso che in qualsiasi altro settore produttivo.

Vetture a rischio informatico

C'è infine tutta la questione del rischio informatico, fattispecie già oggi al centro dei modelli di rischio di un settore che produce sempre più vetture connesse. Si ritiene che le automobili elettriche aumenteranno ulteriormente il livello di connettività, affidando la gestione dei propri sistemi a dati, sensori e software: con il passo successivo, quelle delle vetture elettriche a guida autonoma, il ricorso a sistemi connessi si farà ancora più esteso. Ed è probabile che l'aumento della connettività possa dar luogo a vulnerabilità informatiche che arriveranno a comprendere attacchi, interruzioni di sistema, bug e semplici glitch. Problemi di questo genere hanno già provocato richiami di prodotto per ragioni di sicurezza informatica. È ragionevole pensare che, all'aumentare dei livelli di connettività, possa aumentare anche il rischio di difetti di fabbrica o di intrusioni informatiche.

Giacomo Corvi

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 11 giugno di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577